



STATUTO APeC

Art.1 - Denominazione "Associazione Pediatria di Comunità" siglato A.Pe.C.;

Art.2 - L'Associazione ha come sede il domicilio del Presidente incaricato;

Art.3 - L'Associazione non si pone limiti di durata;

Art.4 - L'Associazione si propone di contribuire allo sviluppo e alla definizione della Pediatria di Comunità, per una cultura dell'età evolutiva, dal neonato all'adolescente, che privilegi i temi della prevenzione e la tutela della salute, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) promuovere la formazione degli operatori del Settore per contribuire al miglioramento qualitativo delle attività della Pediatria di Comunità;

b) favorire la ricerca in Pediatria di Comunità;

c) promuovere iniziative (culturali, operative, organizzative ecc.) tese a favorire il reciproco collegamento e l'integrazione fra gli operatori della Pediatria di Comunità;

d) favorire la collaborazione fra Pediatria di Comunità, Pediatria di Base e Ospedaliera/Universitaria.

e) favorire la collaborazione con Enti od Istituzioni che si occupano di infanzia ed adolescenza

Art.5 - Al fine di favorire la diffusione di questi obiettivi e di rafforzare il confronto con le altre professionalità che operano nell'area materno-infantile, l'A.Pe.C. si affilia alla Associazione Culturale Pediatri nazionale (ACP).

Art.6 - Il patrimonio è costituito dai contributi annuali degli Associati e da elargizioni pubbliche e private.

Art.7 - Sono Soci Ordinari i Medici regolarmente iscritti.

Sono Soci Straordinari i professionisti di area Tecnico Infermieristica e coloro che operano in servizi di tutela della salute dell'infanzia ed adolescenza

Art.8 - Il materiale prodotto per conto dell'Associazione con il lavoro dei Soci singoli o riuniti in gruppo di studio è pubblicato a nome esclusivo dell'Associazione. Qualunque attività svolta dai Soci a nome dell'Associazione dovrà essere autorizzata dal C.D.

Art.9 - Gli organi dell'Associazione sono costituiti da:

a) Assemblea dei Soci;

b) Consiglio Direttivo;

Art.10 - L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari e Straordinari. Si riunisce, su convocazione del C.D. almeno una volta all'anno per la programmazione delle attività sociali, per la relazione annuale del C.D. e per l'eventuale rinnovo delle cariche elettive. L'Assemblea delibera in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'Art.4. Viene dichiarata valida l'Assemblea quando in prima convocazione è presente la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione, che potrà anche essere fissata di seguito alla prima, l'Assemblea è valida in presenza di qualsiasi numero di iscritti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da n 9 membri di cui massimo 3 e minimo 1 Soci Straordinari.

L'elezione del C.D. avviene da parte dell'Assemblea per scrutinio segreto; possono essere espresse un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei Consiglieri da eleggere. Il C.D. resta in carica 3 anni, i membri sono rinnovabili. In caso di dimissione di un Consigliere, questi viene sostituito dal primo dei non eletti. Il C.D. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. I compiti del C.D. sono l'approntamento e la gestione delle iniziative tracciate nei piani approvati dall'Assemblea. Il C.D. viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti, di norma con voto palese, salvo quando si decidano incarichi personali. A parità di votazione è determinante il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del C.D.; il Consigliere decade dal suo incarico quando le assenze nel corso di un anno superino il 60% delle convocazioni.

Art.12 - Il C.D. elegge al suo interno, con scrutinio segreto e preferenza uninominale, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere.

Le tre cariche elettive del C.D. possono essere rimosse in qualsiasi momento tramite mozione approvata dalla maggioranza assoluta del C.D.

Art.13 - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti di terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per l'Associazione.

Art.14 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti nei casi di assenza o di impedimento di questi.

Art.15 - Il Segretario-tesoriere o, in sua assenza, altro componente del C.D. redige il verbale delle riunioni e cura la contabilità sociale, effettua i pagamenti con firma abbinata del Presidente o del Vice Presidente.

Art.16 - Il C.D. può indicare e stabilire la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni delle quali possono far parte anche membri esterni.

Art.17 - Modifiche dello Statuto possono essere apportate dall'Assemblea dei Soci, convocata ad hoc e previa dettagliata informazione delle modifiche proposte, con una maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione la delibera relativa può essere adottata da un qualsiasi numero di Soci solo nel caso che l'Assemblea sia andata deserta per almeno tre convocazioni consecutive.

Art.18 - Per l'Assemblea è consentito il conferimento di deleghe in numero non superiore due per Socio delegato. Non sono ammesse deleghe per deliberare modifiche dello Statuto.

Art.19 - Una parte delle quote associative, stabilite dall'Assemblea dei Soci in relazione alle esigenze dell'Associazione e differenziate fra Socio Ordinario e Socio Straordinario, verrà versata all'A.C.P nazionale, secondo la normativa che regola l'affiliazione dei gruppi locali. Ciò equipara a tutti gli effetti i Soci APeC ai Soci ACP.